



**DIPARTIMENTO BENI CULTURALI  
E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il D.D.G. n. 4207 del 19.9.2017, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 29.12.2017, pubblicata nella G.U.R.S. n. 1 del 3.1.2018.

**VISTO** il D.D.S. 7323 del 27.12.2017, di cui è stata presa nota al n. 4472 dell'11.1.2018 per il 29.12.2017 (accertamento n. 3551) da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti dei signori Aleo Annunziata, Varveri Antonio, Varveri Domenica e Varveri Giuseppe, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 3.290,62, per la realizzazione di opere abusive a Gela.

**VISTE** le istanze datate 26.1.2018 e 12.2.2018, con le quali i predetti chiedono l'annullamento del citato decreto n.7323/2017, essendo gli eredi del sig. Varveri Pietro, autore dell'illecito edilizio di che trattasi, deceduto il 12.4.2011 come risulta dal certificato di morte allegato alla seconda istanza.

**CONSIDERATO** che nel frattempo è mutato l'orientamento giurisprudenziale riguardo il soggetto obbligato al pagamento della sanzione applicata per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica. Infatti, la recente giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *"la sanzione pecuniaria assume all'evidenza una funzione deterrente e non assolve... a una funzione di ristoro per il danno inferto...alla medesima va applicato il disposto di cui all'art.7 L.689/81, ai sensi del quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, che sono del tutto estranei alla commissione dell'abuso"* (tra le ultime: C.G.A. 27 novembre 2017, n.520; C.G.A. 19 gennaio 2018, n. 24).

**PRESO ATTO** che il sig. Varveri Pietro, autore dell'illecito edilizio, è deceduto e che come detto la sanzione de qua non si trasmette agli eredi, ragione per cui sussiste l'interesse attuale ad annullarla, in ossequio alla sopracitata recente giurisprudenza amministrativa.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è annullato il D.D.S. n. 7323 del 27.12.2017, di cui è stata presa nota al n. 4472 dell'11.1.2018 per il 29.12.2017 (accertamento n. 3551) da parte della Ragioneria Centrale di



questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti dei signori Aleo Annunziata, Varveri Antonio, Varveri Domenica e Varveri Giuseppe, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 3.290,62.

**Art. 3)** L'accertamento di €. 3.290,62 di cui al D.D.S. n. 7323 del 27.12.2017, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2017 è ridotto di pari importo.

**Art. 4)** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

**Art. 5)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

**Palermo, 23/03/2018**

**F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)**